



## **Verbale di deliberazione n. 22 del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi**

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

**OGGETTO: Approvazione della Convenzione novennale per l'attivazione della "Rete di riserve Bondone" ricadente sul territorio dei Comuni di Trento, Cimone, Garniga Terme, Vallelaghi e Villa Lagarina nonché del Programma degli interventi per la Rete di riserve Bondone per il triennio 2023-2026**

L'anno duemilaventitre addì **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore **17:30** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Vallelaghi, a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo P.I.Tre., si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi.

Presenti i signori:

LUCA SOMMADOSSI

Presidente

DAVID ANGELI

Sindaco del Comune di Cavedine

MICHELE BORTOLI

Sindaco del Comune di Madruzzo

LORENZO MIORI

Sindaco del Comune di Vallelaghi

Assenti:

Assiste il Segretario Generale Reggente dott.ssa Sara Rossini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Sommadossi, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione della Convenzione novennale per l'attivazione della "Rete di riserve Bondone" ricadente sul territorio dei Comuni di Trento, Cimone, Garniga Terme, Vallelaghi e Villa Lagarina nonché del Programma degli interventi per la Rete di riserve Bondone per il triennio 2023-2026.

## IL CONSIGLIO DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Segretario Generale reggente che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione come di seguito specificato.

Premesso che:

- la biodiversità rappresenta un valore e un patrimonio unico e prezioso, la cui perdita è la minaccia ambientale più grave a livello mondiale, in quanto causa dell'aumento della vulnerabilità ai disastri naturali, della riduzione della disponibilità e della qualità delle risorse idriche ed anche dell'impoverimento delle tradizioni culturali;
- essa trova spazio per questo nell'Agenda 2030 dell'ONU, che recita: "Riconosciamo che lo sviluppo economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta. Di conseguenza, siamo determinati a preservare e utilizzare in modo sostenibile mari e oceani, le risorse di acqua dolce così come le foreste, le montagne e la terraferma; e di proteggere la biodiversità, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Inoltre, siamo determinati a promuovere il turismo sostenibile." (punto 33);
- la stessa Agenda 2030 include la biodiversità negli "Obiettivi per lo sviluppo sostenibile", e precisamente pone tra i suoi *goal*: "Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile" (punto 15.4), ed anche "Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi" (punto 15.a).

Dato atto che la legge provinciale n. 11 del 2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", sancisce, all'art. 47, la facoltà che alcune specifiche aggregazioni di aree protette, qualora riconoscibili come sistemi territoriali locali di particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, possano essere sottoposte ad una gestione unitaria da parte dei Comuni o delle Comunità, con preminente riguardo ad esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e semi naturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.

Rilevato che la Rete di riserve è dunque uno dei progetti più innovativi nell'ambito della tutela dell'ambiente in Trentino. La Rete di riserve non è una nuova area protetta, ma un peculiare modo di gestire e valorizzare le aree protette di Natura 2000 già esistenti, in modo efficace e con un approccio così detto "dal basso". L'iniziativa è attivata su base volontaria dai Comuni o da altri Soggetti in cui ricadono sistemi territoriali di particolare interesse naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico. La Rete di riserve converte in termini istituzionali il concetto di rete ecologica, sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità creando e/o rafforzando collegamenti ed interscambi tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione.

Dato atto che in data 10 ottobre 2008 il Comune di Trento ha condiviso con la Provincia l'attivazione della Rete delle riserve del Monte Bondone — Soprasasso, con l'obiettivo di realizzare la gestione unitaria e coordinata delle aree presenti sul territorio del Monte Bondone e del Soprasasso migliorandone lo stato di conservazione delle emergenze ambientali.

Preso atto che con nota di data 23 aprile 2012 prot. 13702, i Sindaci dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento e Villa Lagarina hanno espresso alla Provincia la volontà di dare avvio ad un percorso condiviso volto all'attivazione di una nuova e più ampia Rete di riserve comprendente i relativi territori amministrativi per la gestione unitaria e coordinata delle aree protette presenti sui territori ed indicando il Comune di Trento come Ente capofila.

Atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1930 di data 10 novembre 2014 è stato approvato l'Accordo di programma, di cui all'art. 47 della legge provinciale n. 11 del 2007 per l'attivazione della Rete di riserve Bondone ricadente sul territorio dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago (ora Vallelaghi), Trento e Villa Lagarina.

Tenuto conto che tale Accordo, sottoscritto in data 20 novembre 2014, prevedeva una durata triennale dalla data di sottoscrizione (fino al 20 novembre 2017), per sviluppare una serie di azioni di valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale e culturale definite all'interno del Piano di gestione e che la durata è stata successivamente estesa progressivamente fino al 30 settembre 2022 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1981 24/11/2017, n.1118 del 04/08/2020 e 1652 del 14/10/2021).

Preso atto che l'Accordo di programma è stato stipulato tra:

- Provincia autonoma di Trento
- Comune di Cimone
- Comune di Garniga Terme
- Comune di Terlago (oggi Vallelaghi)
- Comune di Trento
- Comune di Villa Lagarina
- Comunità della Valle dei Laghi
- Comunità della Vallagarina
- Consorzio BIM dell'Adige
- ASUC Castellano
- ASUC Sopramonte
- Agenzia provinciale per le foreste demaniali.

Considerato che la Rete di riserve Bondone nella sua attivazione e gestione ha rispettato le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge provinciale n. 11 del 2007 previgente rispetto alla recente riforma introdotta con la legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6, e che tale norma di fatto prevedeva:

- la stipulazione fra i soggetti partecipanti di un accordo preliminare, ovvero un protocollo di intesa;
- l'attivazione della Rete di riserve su base volontaria attraverso accordi di programma fra i Comuni, le Comunità interessate e la Provincia (e anche altri Soggetti, in determinati casi), di durata triennale;
- la gestione della Rete di riserve per il tramite di un piano di gestione, che individuava, fra gli altri aspetti, misure volte ad integrare le politiche di conservazione della natura e di valorizzazione della biodiversità con gli interventi di sviluppo socio-economico del territorio.

Preso atto che l'articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6 ha disposto una significativa modifica alla legge provinciale n. 11 del 2007, con l'obiettivo di razionalizzare gli strumenti di gestione, di dare

maggior solidità e continuità temporale alle reti di riserve nonché semplificare le procedure di programmazione degli interventi, finanziamento provinciale e rendicontazione; in particolare il citato articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 2021 dispone:

- l'attivazione della Rete di riserve per il tramite di una Convenzione, di durata novennale tra i Comuni e le Comunità interessate e la Provincia (ed altri soggetti, in determinati casi);
- l'approvazione di un Programma degli interventi di durata triennale;
- l'abrogazione dei piani di gestione;
- un regime transitorio, in base al quale gli accordi di programma, istitutivi delle reti di riserve, sottoscritti prima della data di entrata in vigore della nuova legge continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza e, se scadono entro il 31 dicembre 2021, possono essere prorogati per un periodo massimo di un anno, ed i Piani di gestione approvati prima della sottoscrizione delle nuove Convenzioni cessano di avere efficacia alla scadenza dell'Accordo di programma.

Atteso che il comma 10 dell'articolo 47 della legge provinciale n. 11 del 2007 dispone che la Provincia promuove e fornisce collaborazione nell'attivazione della Rete di riserve.

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 del 26 agosto 2022, sono stati approvati gli atti attuativi della riforma delle Reti di riserve ed in particolare:

- lo schema tipo di Convenzione (articolo 47, comma 10, legge provinciale n. 11 del 2007) per l'attivazione della Rete di riserve che individua in un Comune, in una Comunità o in un Consorzio BIM il soggetto responsabile delle attività della Rete e i compiti demandatigli, e in particolare quello di coordinare le attività programmate dalla Rete, indicando inoltre l'ambito territoriale di riferimento, l'analisi del contesto generale dell'ambito territoriale di riferimento, le modalità di coordinamento e i ruoli dei soggetti sottoscrittori, nonché le forme di partecipazione che assicurino il coinvolgimento degli altri soggetti operanti sul territorio,
- gli elementi essenziali del Programma degli interventi di durata triennale, che definisce gli interventi, le attività e il relativo programma finanziario della Rete, nei limiti delle risorse stanziare dagli stessi nei rispettivi bilanci e tenendo conto delle tipologie di interventi e attività finanziabili dalla Provincia,
- i criteri per la determinazione dei finanziamenti, le tipologie di interventi e attività finanziabili.

Dato atto che l'Accordo di Programma è scaduto in data 30 settembre 2022, e che i sottoscrittori hanno espresso la volontà di continuare a fare parte della Rete di riserve di Bondone, ora realizzabile per mezzo della Convenzione.

Tenuto conto che con nota prot. 58047/02.03.2022 l'Asuc Communitas Trilaci ha manifestato l'interesse ad entrare a far parte della Rete.

Tenuto dunque conto del mutato quadro legislativo, si rende ora necessario dare attuazione alle nuove disposizioni con l'approvazione della Convenzione prevista dell'articolo 47, comma 10, legge provinciale n. 11 del 2007 e del Programma degli interventi della Rete di riserve Bondone per il triennio 2023-2026.

Considerato che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 14 dicembre 2022 il Comune di Trento, confermato ente capofila della costituenda Rete, ha approvato in via preliminare lo schema di Convenzione per l'attivazione della Rete di riserve Bondone così come previsto dalla modificata normativa provinciale, e che i soggetti firmatari dell'Accordo di programma hanno provveduto anch'essi all'approvazione di tale schema.

Vista la propria precedente deliberazione n. 17 di data 28 dicembre 2022, esecutiva, con la quale anche si approvava preliminarmente il medesimo schema.

Dato atto che il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento ha elaborato, in accordo con i soggetti già sottoscrittori dell'Accordo di Programma e con l'Asuc di Terlago, nuovo soggetto interessato a far parte della Rete, il Programma degli interventi triennale, e che tale documento è stato predisposto considerando il finanziamento provinciale di complessivi €. 205.193,60 così come confermato dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PAT.

Visto che lo schema di Convenzione novennale ed il Programma degli interventi contenente il Documento tecnico ed il Programma finanziario del 1° triennio 2023/2026 sono stati trasmessi, previo adeguamento alle osservazioni del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette, al medesimo Servizio per l'acquisizione dei necessari pareri dei Servizi di staff e che la Provincia Autonoma di Trento ha trasmesso con nota ns. prot. 182011|19.06.2023 i relativi pareri favorevoli dei Servizi di staff (Dipartimento Affari Finanziari, Servizio Pianificazione e Dipartimento Affari e relazioni istituzionali UMSE Rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni e analisi della normativa nazionale ed europea).

Atteso che per la compartecipazione finanziaria di questa Comunità di Valle, quantificata in complessivi €. 15.000,00 per il triennio 2023/2025 (€. 5.000,00 annui) è stato previsto adeguato stanziamento all'apposito capitolo 5400 (Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 3) Pdc Finanziario 2.3.1.2.3 del bilancio di previsione 2023 – 2025.

Ritenuto di dover esplicitamente autorizzare il finanziamento della convenzione in argomento mediante utilizzo dei canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, della L.p. 6 marzo 1998, n. 4 e ss.mm. e ii., ai sensi del Protocollo d'intesa firmato in data 21.01.2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali.

Preso atto che i documenti sopra citati risultano conformi alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 26 agosto 2022 avente oggetto "Articoli 47 "Rete di riserve" e 96 "Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale" della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)- approvazione atti attuativi riforma legislativa Reti di riserve e precisamente: criteri e modalità di finanziamento delle Reti di riserve (commi 4, 4 bis e 4 bis 1 dell'articolo 96), schema tipo di Convenzione (comma 10 dell'articolo 47) e schema tipo di Programma degli interventi (comma 6 dell'articolo 47)", nonché coerenti con le norme sancite in materia dalla L.P. 11/2007 (contenuti, obiettivi, modalità di attuazione e finalità dell'iniziativa allineati allo spirito informatore della legge medesima).

Atteso che i predetti documenti risultano altresì coerenti con le norme sancite in materia dalla L.P. 11/2007 in quanto i contenuti, gli obiettivi, le modalità di attuazione e le finalità sottese dall'iniziativa, appaiono allineati allo spirito informatore della legge medesima.

Dato che il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica ha trasmesso, con nota 182783|20.06.2023, i documenti suddetti ai soggetti interessati in quanto futuri firmatari della Convenzione, per la relativa approvazione.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” e ss. mm.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

**Richiamato** in particolare il comma 1 dell’art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”*

**Ritenuto** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 al fine di avviare celermente il processo di firma della convenzione.

Visti:

- la deliberazione n. 02 dd. 25.01.2023, adottata dal Consiglio dei Sindaci della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione n. 03 dd. 25.01.2023, adottata dal Consiglio dei Sindaci della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e i relativi allegati;
- il decreto n. 06 dd. 25.01.2023, adottato dal Presidente della Comunità, dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025.

**Visto** che in base agli atti sopracitati, la competenza ad adottare la presente deliberazione è del Consiglio dei Sindaci della Comunità.

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell’art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario generale reggente per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- ai sensi dell’art. 185 del del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

**Preso atto** della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

## **DELIBERA**

- 1** di approvare la Convenzione fra la Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per le foreste demaniali e i Comuni di Trento, Cimone, Garniga Terme, Vallelaghi, Villa Lagarina, la Comunità della Valle dei Laghi, la Comunità della Vallagarina, il Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige, l'ASUC di Castellano, l'ASUC di Sopramonte, l'ASUC di Terlago finalizzata all'attivazione della Rete di riserve Bondone di cui all'allegato A, che firmata dalla Segretaria Generale forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- 2** di approvare il Programma degli interventi per la Rete di riserve Bondone per il triennio 2023-2026, composto dal Documento tecnico (allegato B), e dal Programma finanziario per il triennio 2023-2026 – prima applicazione (allegato C), che firmati dalla Segretaria Generale reggente formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- 3** Di autorizzare pertanto per € 15.000,00 l'utilizzo dei canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, della L.p. 6 marzo 1998, n. 4 e ss.mm. e ii., ai sensi del Protocollo d'intesa firmato in data 21.01.2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali;
- 4** Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento e corrispondente alla quota di compartecipazione finanziaria di questa Comunità di Valle (1° triennio 2023/2025) pari ad €. 15.000,00 (€. 5.000,00 annui) al capitolo 5400 (Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 3) Pdc Finanziario 2.3.1.2.13 del bilancio di previsione 2023 – 2025 adeguatamente stanziata e sufficientemente disponibile, dando atto che la stessa viene finanziata con i canoni ambientali di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della L.P. 6.03.1998 n. 4;
- 5** Di accertare la somma a copertura della quota di compartecipazione finanziaria di questa Comunità di Valle (1° triennio 2023/2025) pari ad €. 15.000,00 (€. 5.000,00 annui) al capitolo 3003 articolo 20 (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1) Pdc Finanziario 4.2.1.2.1 del bilancio di previsione 2023 – 2025;
- 6** di dare atto che la Convenzione di cui al punto 1. ed il Programma degli interventi di cui al punto 2. decorrono dalla data di sottoscrizione della Convenzione, rispettivamente con una durata novennale e triennale;
- 7** di demandare al Presidente la sottoscrizione dell'atto medesimo, in rappresentanza della Comunità della Valle dei Laghi, nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità medesima subordinando il perfezionamento del rapporto alla stipulazione della Convenzione di cui al punto 2, mediante scrittura privata;
- 8** di impegnarsi ad accettare future richieste di adesione da parte di enti situati all'interno dell'ambito territoriale di riferimento della Rete di riserve Bondone (ATO), procedendo con la sottoscrizione della Convenzione;
- 9** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. con votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 10** di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente delibera sono ammessi:
  - opposizione al Presidente, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199

- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.  
(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente</p> <p><i>dott. Luca Sommadossi</i></p>		<p>il Segretario Generale Reggente</p> <p><i>dott.ssa Sara Rossini</i></p>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*